

Accesso del pubblico ai documenti del Mediatore europeo

Documento - 17/11/2020

La trasparenza e la responsabilità nei confronti del pubblico sono priorità chiave che il Mediatore europeo tenta di promuovere presso le amministrazioni dell'UE, ma che sono anche alla base del lavoro del proprio ufficio.

Secondo il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 15), i cittadini e le persone giuridiche residenti nell'UE hanno il [diritto di accedere a qualsiasi documento \[Link\]](#) in possesso di quasi tutte le istituzioni dell'UE. Si tratta di un diritto fondamentale sancito anche nella [Carta dei diritti fondamentali dell'UE \[Link\]](#) (articolo 42). Il diritto di accesso si applica ai documenti scritti (fisici ed elettronici) e alle registrazioni audio/audiovisive relative a politiche, attività o decisioni delle istituzioni dell'UE.

In base alla normativa dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti ([regolamento 1049/2001 \[Link\]](#)), i cittadini interessati possono contattare le istituzioni per richiedere l'accesso a documenti specifici (qualora siano a conoscenza della loro esistenza) o per chiedere all'istituzione di identificare i documenti su una questione specifica cui desiderano accedere. Le istituzioni possono rifiutare l'accesso solo in circostanze eccezionali, qualora la divulgazione dei documenti comprometterebbe determinati interessi definiti dal regolamento 1049/2001.

Accesso ai documenti detenuti dal Mediatore europeo

Ai sensi del regolamento 1049/2001, le istituzioni devono creare un registro pubblico dei documenti. A tal fine, il Mediatore pubblica i propri documenti principali nella sezione [online dedicata ai casi \[Link\]](#) sul proprio sito web, nonché i documenti adottati relativi alla [strategia \[Link\]](#), alla [politica \[Link\]](#) e alla [dirigenza \[Link\]](#), sulla base del [Decisione sulla gestione dei record \[Link\]](#) e della [piano di archiviazione dei documenti \[Link\]](#).

Per richiedere l'accesso ad altri documenti detenuti dal Mediatore europeo, è possibile presentare una richiesta di accesso a documenti in **una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE**

:

- tramite **posta** all'indirizzo: 1 avenue du Président Robert Schuman CS 30403 F-67001 Strasbourg Cedex;
- tramite il **modulo di contatto** disponibile sul nostro sito web;



- o via **fax** : +33 388179062

Quando riceverò una risposta alla mia richiesta?

- Le domande di accesso a documenti devono essere trattate tempestivamente. Accuseremo ricevuta della richiesta e, **entro 15 giorni lavorativi** dalla relativa registrazione, **concederemo o rifiuteremo l'accesso** al documento, indicando le ragioni della nostra decisione.
- Se la richiesta riguarda un numero molto elevato di documenti o è più complessa, è possibile che il termine per il trattamento della domanda sia protratto di **ulteriori 15 giorni lavorativi** e, in tal caso, invieremo una notifica.

Cosa posso fare se non sono d'accordo con l'esito?

In caso di insoddisfazione per la decisione in merito alla domanda, è possibile chiedere il riesame della decisione (una cosiddetta «domanda di conferma»). Il Segretario generale effettuerà una nuova valutazione e risponderà entro **15 giorni lavorativi** dalla registrazione della domanda. In casi eccezionali, il termine potrà essere protratto di **ulteriori 15 giorni lavorativi** e, in tal caso, invieremo una notifica.

Se l'accesso è rifiutato e si desidera contestare la decisione, potrebbe essere necessario proporre il ricorso dinanzi al **Tribunale dell'Unione europea** [alle condizioni \[Link\]](#) specificate dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 263).

Relazione annuale sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti

- [Relazione annuale sulle domande di accesso ai documenti ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1049/2001 presentate nel 2019 e 2020 \[Link\]](#)
- [Relazione annuale sulle domande di accesso ai documenti ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1049/2001 presentate nel 2021 \[Link\]](#)